



Selvazzano Dentro, 23 novembre 2012

C139

Ancì Veneto

Prot. 00003419 del 26/11/2012



1306 - le unioni dei comuni

Gent.me Sindache
Egredi Signori Sindaci
Dei Comuni di Minore Dimensione Demografica
LORO INDIRIZZI
E. p. c.

Egredo SIGNOR
DR. DOMENICO CUTTAIA
Prefetto della Città di Venezia
Commissario di Governo
Sestiere San Marco 2661
30124 VENEZIA

Oggetto: Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 (BUR N, 82/2012)
"Norme in materia di Unione Montane"

Cari colleghi,

per opportuna conoscenza, Vi unisco due documenti inerenti l'oggetto.

Il primo approvato dalla nostra Consulta Comuni di Minore Demografica e dal nostro Direttivo, ed il secondo predisposto dal nostro ufficio legale più tecnico e più preciso.

Cordialmente.


IL PRESIDENTE
Giorgio Dal Negro

ALL/ 2
DM/ml

ANCIVENETO

Via Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 8979033 – 331 8815257 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



ANCIVENETO UFFICIO LEGALE

Con la L.R. 40/2012 la Regione del Veneto ha inteso costituire e disciplinare le unioni montane tra i Comuni compresi in ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana.

In questo disegno organizzativo, la nuova L.R. dispone la soppressione delle comunità montane contestualmente alla costituzione delle unioni di comuni montani.

L'unione di Comuni, ora indicata dalla Regione del Veneto come modalità di esercizio in forma associata di funzioni e servizi ex L.R. 18/2012, è prevista dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.

Le unioni di Comuni montani, ora previste dalla L.R. 40/2012, corrispondono in particolare alle unioni di Comuni montani previste espressamente dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.

Se lo schema ora seguito dal legislatore regionale veneto è quello delle unioni dei Comuni montani di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, non può però ammettersi la coercizione dei Comuni compresi in una determinata zona omogenea a far parte dell'unione. Tale coercizione è prevista dalla L.R. 40/2012 (che individua le zone omogenee delle unioni ricalcando gli ambiti delle comunità montane di cui è ora prevista la soppressione); ma essa è contraria allo schema dell'art. 32 del D.Lgs. 267, in base al quale le unioni di Comuni montani risultano facoltative. Inoltre la L.R. 40 non consente ai Comuni di pianura contermini ai Comuni montani (i cd. Comuni di "fine vallata") di partecipare ad un'unione di Comuni montani – ciò che è invece consentito dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 – pregiudicando in modo grave sia il processo associazionistico voluto dal legislatore sia la concreta erogazione dei servizi.


Per altro verso, l'intera normativa della L.R. 40/2012 appare contraddittoria in quanto nominalmente fa riferimento all'unione di Comuni montani disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, mentre la costituzione e il funzionamento sono normati secondo gli schemi dell'art. 27 del D.Lgs. 267/2000 in tema di comunità montane.

Sotto tale profilo, dunque, la legge regionale 40/2012 appare lesiva delle prerogative di organizzazione e funzione attribuite dalla legislazione statale agli enti locali.

Sotto altro profilo, l'istituzione – all'art. 6 della L.R. 40/2012 – del Consiglio delle autonomie montane costituisce un sostanziale svuotamento del Consiglio delle autonomie locali.

Quest'ultimo organo è previsto dalla Costituzione (art. 123) e dal nuovo Statuto della Regione Veneto (art. 16), pur non essendo ancora concretamente istituito.

Esso risulta però menomato prima ancora della sua istituzione per due ordini di ragioni. Da un lato, le funzioni del Consiglio delle autonomie montane quali previste dal citato art. 6 della L.R. 40 si sovrappongono a quelle del Consiglio delle autonomie locali, le quali vengono ad essere corrispondentemente ridotte. D'altro lato, è evidente la parzialità della composizione del Consiglio delle autonomie montane rispetto al Consiglio delle autonomie locali, e dunque la parzialità della sua capacità rappresentativa; E non può evidentemente essere istituita una sorta di sezione territoriale del Consiglio delle autonomie locali – ma con diversa composizione e ridotta capacità rappresentativa – se quest'ultimo non venga previamente istituito, onde evitare la violazione dell'art. 123 u.c. della Cost. e dell'art. 16 dello Statuto regionale.



12/10/12 DOCUMENTO DELLA CONSULTA
COMUNI DI MINORE DIMENSIONE
DEMOGRAFICA DI ANCIVENETO

VISTO CHE

La consulta Comuni di Minore Dimensione Demografica di Anciveneto ha affrontato in tutto l'ultimo anno le problematiche relative alle novità normative dei Piccoli Comuni e delle Comunità montane,

CONSIDERATO CHE

La stessa Associazione Anciveneto è vicina ai Piccoli Comuni ed alle problematiche che tutti i giorni si trovano ad affrontare, anche alla luce dei tagli degli ultimi anni,

ESAMINATO

il processo normativo riguardanti i Piccoli Comuni ed in particolare i Comuni Montani

CHIEDE

all'Illustrissimo Presidente della Giunta Regionale del Veneto che la normativa sulle Unioni Montane, L.R. 40/2012 possa essere rivista nei diversi punti di criticità, tra i quali, ad esempio, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- facoltatività dell'Unione Montana nel rispetto della Legge Nazionale
- composizione degli organi di governo in conformità alla normativa nazionale (art. 32 D.Lgs. 267/2000)
- l'eliminazione dell'art. 6 sul quale sarà valutata una possibile impugnazione

INFINE si CHIEDE

- la convocazione di un tavolo di lavoro per la condivisione delle modifiche della legge 40/2012.